

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 1643

Adottata dal Direttore Generale in data 24 AGO. 2005


OGGETTO: NOMINA DIRETTORE GENERALE AZIENDALE – DR. BENEDETTO BARRANU

IL DIRETTORE GENERALE

- RICHIAMATI** il Decreto Legislativo n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, la Legge 590/94, la Legge Regionale n° 5/95 e il DPCM 19/07/95 modificato ed integrato dal DPCM 31/05/01;
- PRESO ATTO** che la Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n° 38/30, adottato nella seduta del 02/08/05, ha disposto di nominare il Dr. Benedetto Barranu, nato a Baunei il 16 gennaio 1949, Direttore Generale dell'Azienda USL n° 7 di Carbonia;
- ACQUISITA** agli atti la dichiarazione sottoscritta dal Dr. Benedetto Barranu, che si allega in copia al presente atto, attestante l'insussistenza di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, e, conseguentemente, l'accettazione dell'incarico di Direttore Generale Aziendale;
- CONSIDERATO** che in data 03 agosto 2005 il Dr. Benedetto Barranu ha sottoscritto specifico contratto individuale, copia del quale si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenuti i patti, le condizioni e gli adempimenti del Direttore Generale nonché il compenso annuo previsto dalle vigenti norme in materia;
- RISCONTRATO** che, dagli atti in possesso, risulta che il suddetto incarico di Direttore Generale assegnato al Dr. Benedetto Barranu ha durata di 3 (tre) anni, è rinnovabile ed ha come data di decorrenza formale il 03 agosto 2005;
- RITENUTO** infine di dover adottare il presente atto al fine di formalizzare la nomina del Dr. Benedetto Barranu in qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL n° 7 di Carbonia ai sensi del D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge Reg.le n° 5/95;

DELIBERA

- Per i motivi meglio dettagliati nella premessa:
- Di prendere atto del provvedimento deliberativo n° 38/30 adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 02 agosto 2005 con il quale si dispone la nomina del Dr. Benedetto Barranu, nato a Baunei (NU) il 16 gennaio 1949, cod. fisc. BRR BDT 49°16 A722H, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda USL n° 7 di Carbonia, ai sensi del D. Lgs n° 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni nonché della Legge Reg.le n° 5/95;
- Di confermare che la nomina del Dr. Benedetto Barranu in qualità di Direttore Generale risulta con formale decorrenza dal 03 agosto 2005, così indicato nel contratto sottoscritto dalle parti in pari data;
- Di determinare che il compenso annuo spettante al Dr. Benedetto Barranu per l'espletamento delle funzioni di Direttore Generale ammonta a €. 154.938,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentotto) annui, onnicomprensivi al lordo di oneri/ritenute di legge, e liquidabili in dodici mensilità posticipate.



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Barranu", written over the printed name.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 1643 del 24 AGO. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 AGO. 2005 .al 8 SET. 2005


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)




Allegati n° _____

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Direzione Generale*
- *Servizio Bilancio*
- *Affari Generali*

Dr Benedetto Barranu
Via Lorenzo De Medici 27
SELARGIUS




Al Sig. Direttore Generale
Assessorato Igiene e Sanità
Regione Sardegna
CAGLIARI

In riferimento al conferimento di incarico di direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia di cui alla D. G. R. n. 38/30 del 2 agosto 2005 il sottoscritto dichiara:

- di accettare la nomina a Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia con decorrenza dal 3 agosto 2005;
- di impegnarsi a frequentare la prima edizione utile del corso di formazione previsto dal quarto comma dell'art. 3 bis del D. lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non trovarsi in alcuna delle cause ostative alla assunzione di incarico di cui trattasi previste dal D. lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cagliari 3 agosto 2005

Benedetto Barranu
Benedetto Barranu




REGIONE SARDEGNA

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 38/30 del 2 agosto 2005, ha nominato il dr. Benedetto Barranu quale Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia;
- il dr Benedetto Barranu, con nota acquisita in atti in data 3 agosto al n. 28084 /DG ha formalmente accettato la nomina;
- il dr. Benedetto Barranu ha dichiarato l'impegno a frequentare la prima edizione utile del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, previsto dal quarto comma dell'art. 3 bis del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni ed ha, altresì, prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle cause ostative previste dal predetto Decreto Legislativo;
- il D.P.C.M. 19.07.1995 n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere", come modificato ed integrato dal D.P.C.M 31.05.2001 n. 319 stabilisce i contenuti, le condizioni ed i termini dei contratti tra amministrazioni regionali e direttori generali;



Tutto ciò premesso, che si considera parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

tra i Signori

Dr. Mariano Girau nato a Cagliari il 23/05/1938 domiciliato per la carica in Cagliari Via Roma, 223, presso l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, il quale interviene e agisce in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna - in appresso denominata "Regione", (Codice fiscale n. 80002870923), in ragione della sua qualità di Direttore Generale dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

e

Dr. Benedetto Barranu nato a Baunei il 16 gennaio 1949 e residente a Selargius in Via Lorenzo dei Medici 27, C.F. BRRBDT49A16A722H



Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Regione Sardegna conferisce l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia al dr. Benedetto Barranu. L'incarico è conferito ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 5/95.

Art. 2


Il dr. Benedetto Barranu si impegna a svolgere, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda, le funzioni di Direttore Generale stabilite dal D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla L. R. 5/95. In particolare si impegna ad esercitare tutti i poteri e ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'Azienda, disciplinati da norme, leggi, regolamenti ed atti di programmazione nazionale, regionale e dell'azienda medesima, quale



parte di un sistema unitario ed integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.


Art. 3

Il Direttore Generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli previsti dalla L.R. 5/95. Egli risponde alla Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa. Il dr. Benedetto Barranu, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla L. 241/90 e successive modificazioni e al D. Lgs. 196/03, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda o per la Regione, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.



Art. 4

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 38/30 del 2 agosto 2005, è corrisposto al Direttore Generale dell'Azienda USL n. 7 di Carbonia, a carico del proprio bilancio, un compenso annuo onnicomprensivo di €.154.938,00 (centocinquantaquattromilanovecentotrentotto), al lordo di oneri e ritenute di legge.



Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare.


Il compenso di cui sopra verrà integrato, ove ne ricorrano i presupposti ed in analogia con quanto previsto al comma 2 art. 29 L.R. 31/98, con apposito provvedimento adottato dal Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione, da un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute ed ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'Azienda presso cui è nominato il Direttore Generale.

Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C.

Art.5

Gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi dell'Azienda sono oltre che quelli generali e particolari che risultano fissati da norme statali e regionali, anche quelli che verranno assegnati con deliberazione della Giunta Regionale.

La Giunta Regionale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 comma 5 del D.P.C.M. 502/95 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce, infatti, annualmente gli obiettivi aziendali di interesse regionale. Stabilisce,

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page.


inoltre, le modalità di verifica del loro raggiungimento, da misurarsi con appositi indicatori aventi caratteri di oggettività. La Giunta regionale, con riferimento al grado di raggiungimento di tali obiettivi, stabilisce annualmente la percentuale di incremento del compenso di cui al precedente art. 4, entro il limite massimo del 20% previsto dal D.P.C.M. citato, che può essere corrisposta sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati. La corresponsione di tale incremento è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi stessi.

Art. 6

Salvo quanto previsto al successivo art. 7, l'incarico ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 03 agosto 2005 ed è rinnovabile.

In caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore Generale di darne preavviso almeno 60 (sessanta) giorni prima al Presidente della Giunta Regionale a mezzo di lettera raccomandata; in tal caso saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso, calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il Direttore Generale avrebbe dovuto percepire.

Trascorsi diciotto mesi dalla nomina il Presidente della Giunta regionale verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 5, secondo i criteri, i principi e le procedure previsti dalla normativa vigente, e procede o meno alla conferma con motivato atto della Giunta regionale.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Art.7


Il contratto è risolto, con conseguente decadenza dall'incarico, nei seguenti casi:

- a) assenza o impedimento del direttore generale che si protragga oltre sei mesi, come previsto dall'art. 3, comma 6, del D. Lgs. 502/1992;
- b) quando venga meno il rapporto fiduciario tra amministrazione regionale e direttore generale;
- c) quando, per esigenze funzionali, l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale viene sostanzialmente ridefinito;
- d) quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione.

Nei casi di cui al primo comma, lettera d), e di cui al successivo comma , il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, previa formale contestazione dell'addebito all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, risolve il contratto dichiarandone la decadenza.

Il contratto è altresì risolto nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi individuati come essenziali dagli atti di programmazione regionale.

Nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al direttore generale nei casi di cessazione dall'incarico per decadenza, mancata conferma, revoca, risoluzione del contratto, dimissioni, con l'eccezione dei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), nei quali verrà corrisposto un compenso omnicomprensivo, in unica soluzione, pari a tre dodicesimi del trattamento economico annuo lordo di base.



Art. 8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del direttore generale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano direttamente commessi in danno dell'ente, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa, esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Il rinvio a giudizio del direttore generale per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'Azienda, non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto.

Art. 9

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 10


Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/1986. Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del dr. Benedetto Barranu.

Il Direttore Generale

Dell'Assessorato regionale dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale

Dr. Mariano Girau

Dr. Benedetto Barranu



Cagliari, 03/08/2005